



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 267 del 28/04/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- l'Università degli studi di Firenze - con nota del 12 febbraio u.s., prot. ASST n. 10191 - ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere il dott. Mattia Carminati, medico iscritto alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, per lo svolgimento di tirocinio formativo presso la SC Ortopedia e traumatologia, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell'Università degli studi di Milano;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria del dott. Mattia Carminati presso la citata SC Ortopedia e traumatologia;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Ortopedia e traumatologia ha confermato la volontà di garantire al dott. Mattia Carminati la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Firenze per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in ortopedia e traumatologia;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Firenze la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Mattia Carminati di attività formativa professionalizzante presso la SC Ortopedia e traumatologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione ortopedia e traumatologia del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Il responsabile del procedimento dr.ssa Paola Castelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN
TERRITORIO ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE.**

Tra

l'Università degli studi di Firenze, con sede legale in Firenze, Largo Brambilla 3, C.F. IT01279680480, nella persona del Presidente della scuola di scienze della salute umana, prof.ssa Betti Giusti, delegata alla firma dal Rettore legale rappresentante dell'Università con delibere del Senato accademico del 23 maggio 2018 e del Consiglio di amministrazione del 25 maggio 2018, domiciliata per la sua carica in Firenze, Largo Brambilla 3 (di seguito "Università")

e

l'ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS 1, C.F. e P.IVA 04114370168, nella persona del Direttore generale, dott. Francesco Locati, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS 1 (di seguito "ASST")

entrambe congiuntamente denominate "Parti" e singolarmente anche "Parte"

Visti:

- il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, che modificano la direttiva 93/16/CE" e in particolare gli artt. 34 e seguenti;
- il DI 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il DI n. 68/2015 e, in particolare, l'art. 3 che, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate.
- il DI n. 402/2017 che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, ha disposto che devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che in base allo stesso decreto le strutture ospitanti devono essere

necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
Considerato che la SC Ortopedia e traumatologia costituisce struttura della rete formativa della Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell'Università degli studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva – in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;
Tenuto conto che il direttore della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, prof. Domenico Andrea Campanacci, ha espresso parere favorevole allo svolgimento dell'attività formativa fuori rete e ha accertato l'interesse del dott. Mattia Carminati a svolgere un periodo di stage formativo presso l'ASST, predisponendo il relativo piano delle attività formative del medico in formazione specialistica;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità

L'ASST si impegna ad accogliere presso la SC Ortopedia e traumatologia il dott. Mattia Carminati CF: [REDACTED], (di seguito denominato anche “medico in formazione specialistica”), iscritto al terzo anno della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell'Università, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale.

Art. 3 Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella della durata dell'attività professionalizzante del medico in formazione specialistica, indicato dal 19 maggio 2025 al 30 ottobre 2025.

Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le Parti mediante scambio di corrispondenza mezzo PEC.

Art. 4 Luoghi e tempi

L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della SC Ortopedia e traumatologia, con orario di accesso secondo accordi con il direttore della struttura.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma è finalizzato all'apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della scuola.

Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare la SC Ortopedia e traumatologia e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal direttore della scuola con il direttore della SC Ortopedia e traumatologia. Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla scuola di cui al piano formativo individuale.

In nessun caso il medico in formazione specialistica potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 6 Tutor aziendale di riferimento

L'attività del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida del dott. Cleber Garcia Parra, dirigente medico in servizio presso la SC Ortopedia e traumatologia indicato come tutor di riferimento dalla ASST.

Art. 7 Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

L'attività di formazione è seguita e verificata dal prof. Domenico Andrea Campanacci, tutor universitario designato dal Consiglio della scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il direttore della SC Ortopedia e traumatologia, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Il direttore della SC Ortopedia e traumatologia avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del medico in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica, in particolare rispetto alle attività formative previste nel progetto formativo.

Art. 8 Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi in essa indicati. Ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno; esso partecipa, sotto la guida del tutor, alla totalità delle attività sanitarie della struttura per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi o istituzionali di struttura, con autonomia

vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione sanitaria dell'ASST nonché con il direttore della struttura convenzionata.

Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici e in conformità alle indicazioni europee.

Nell'ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9 Tutela assicurativa

L'ASST provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 10 Prevenzione e sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e, in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università (dott. Cesare Gori - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;

- in ottemperanza agli artt. 112 e 115 del d.lgs. n. 101/2020 l'Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo della classificazione di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornirgli i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 11 Mensa e uniformi di servizio

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e mette, altresì, a loro disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste dai regolamenti aziendali.

Art. 12 Privacy e protezione dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento UE.

In particolare, l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali del medico in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati del medico che svolge attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati

nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni, le Parti si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra Parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

Art. 13 Recesso

Le Parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 14 Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

Art. 15 Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 16 Imposta di bollo e di registro

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 - Allegato A – Tariffa, Parte I - art. 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del DM 23 gennaio 2004.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università e verrà assolta in maniera virtuale come da autorizzazione dell'Agenzia delle entrate n. 100079/1999. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte seconda, del DPR 26 aprile

1986 n. 131, con oneri a carico della Parte richiedente.

Art. 17 Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Il direttore generale

dott. Francesco Locati

per l'Università

La Presidente della scuola di scienze della salute umana

prof.ssa Betti Giusti

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 278/25)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/04/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
